

N. R.G. 351/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE SECONDA CIVILE

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente

dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere

dott.ssa Martina Grandi Consigliere relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 351/2023 promossa da:

[REDACTED] con l'avv. [REDACTED]

APPELLANTE

contro

[REDACTED] e [REDACTED] con l'avv. [REDACTED]

[REDACTED] con l'avv. [REDACTED]

APPELLANTI INCIDENTALI

avverso

la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 22.12.2022 n. 1360 (r.g. n. 1302/2020)

CONCLUSIONI

[REDACTED] come da atto di precisazione delle conclusioni:

Contrariis reiectis piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza n. 1360/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio Emilia, II Sezione Civile, Dott.ssa Ersilia Carlucci, il 22/12/2022, non notificata, in accoglimento dell'appello principale:

- condannare gli appellati, in solido tra loro, ciascuno per i titoli di sua competenza, a risarcire all'attore, in misura ulteriore alla provvisoria riconosciuta in sede penale, i danni tutti, patrimoniali e non, patiti a seguito del sinistro occorso alla figlia [REDACTED], da liquidarsi in via equitativa, secondo i criteri adottati da codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ovvero nella misura di euro 259.105,00, o altra maggiore o minor somma ritenuta di giustizia (da cui detrarre la somma liquidata a titolo di provvisoria, già versata), oltre a rivalutazione ed interessi;
- condannare gli appellati, in solido tra loro, a rifondere al Signor [REDACTED] le spese ed i compensi professionali del primo grado di giudizio, anche per la fase di negoziazione assistita;
- confermare nel resto l'impugnata sentenza;
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.

[REDACTED] e [REDACTED] come da atto di precisazione delle conclusioni:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,

- nel merito, respingere l'appello promosso da [REDACTED] in quanto infondato in fatto e in diritto;
- sempre nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da [REDACTED] e da [REDACTED], riformare la sentenza N. 1360/2022 del Tribunale di Reggio Emilia e per l'effetto Respingere ogni domanda giudiziale proposta dal sig. [REDACTED], con restituzione delle somme erogate (euro 50.000,00 oltre interessi dalla data del pagamento alla sentenza di II grado) in favore di quest'ultimo da [REDACTED] per la soccombenza in I grado.
- Con il favore delle spese di lite di questo giudizio.

[REDACTED]. come da atto di precisazione delle conclusioni:

- *rigettare l'appello presentato dal ricorrente in quanto inammissibile, improponibile, decaduto, inaccoglibile ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto o per ogni altra ragione meglio vista, in tutte le domande ivi contenute;*
- *riformare la sentenza di primo grado n. 1360/2022, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa [REDACTED] nel procedimento iscritto sub R.G. n.1302/2020, pubblicata il giorno 22 dicembre 2022 e mai notificata (All. A) e per l'effetto dichiarare ex lege ed ex contractu [REDACTED] [REDACTED] – P. Iva 00902170018 – in persona del legale rappresentante pro tempore – obbligata a manlevare l'assicurato [REDACTED] dalle spese legali, anche proprie, e peritali per resistere in giudizio alla pretesa risarcitoria dell'attore;*
- *In ogni caso, con vittoria di spese legale e peritali, competenze ed onorari, spese generali 15% oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 27.2.2023 [REDACTED] propone appello nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] (nel prosieguo [REDACTED]) avverso la sentenza 22.12.2022 n. 1360 con cui il Tribunale di Reggio Emilia (sezione seconda):

- a. condanna [REDACTED] conducente, e [REDACTED] proprietaria del veicolo, al pagamento in favore di [REDACTED] di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la morte della figlia [REDACTED] nata il 19.8.2000 e investita il 25.10.2018 mentre attraversa le strisce pedonali e deceduta il 27.10.2018;
- b. condanna [REDACTED] a rivalere i convenuti dei pagamenti in favore di [REDACTED] per i titoli di causa;
- c. compensa le spese processuali.

Il Tribunale accerta esclusivamente un danno morale da perdita del congiunto e ne determina il valore monetario in conformità alla provvisoria disposta dal giudice penale con sentenza 6.11.2019 n. 597 di condanna di [REDACTED] per il delitto di cui all'art.

589 bis c.p. escludendone una maggior quantificazione in ragione dell'intensità del rapporto filiale. In particolare, dall'istruttoria è emerso che:

- a. [REDACTED] fu affidata ai nonni materni in [REDACTED] quando era ancora bambina, poiché la madre ed il padre si trasferirono in Italia rispettivamente nel duemilasei e nel duemilanove per motivi di lavoro;
- b. nel duemilaundici [REDACTED] *medio tempore* divorziato dalla coniuge, rientrò in [REDACTED] e l'anno successivo [REDACTED] raggiunse la madre in Italia;
- c. [REDACTED] si disinteressò della cura, dell'educazione e della crescita di sua figlia, rifiutandone il mantenimento.

Riduce, quindi, l'importo restituito dall'applicazione dei parametri modulari della Tabella dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano (2022) per l'assenza di prova del profilo esteriore (o dinamico-relazionale) del danno.

L'appellante censura la sentenza nelle parti in cui il giudice:

- a. esclude che abbia curato e cresciuto la figlia fin quando è vissuto in [REDACTED], come confermato dai testi [REDACTED] e [REDACTED], trascura le fotografie dei momenti trascorsi con la figlia (doc. 9 att.) nonché l'ostruzionismo della madre, contraria alla loro frequentazione, e considera attendibili documenti in lingua straniera (doc. 5-6, 8 [REDACTED], riprodotti per stralcio («1) *Errato/contraddittorio esame delle risultanze probatorie nella ricostruzione dell'intensità del legame affettivo tra il padre e la figlia* [REDACTED]);
- b. attribuisce alla prima posta fissa un valore inferiore al dato tabellare (sedici invece di ventisei), trascura l'assenza di ulteriori congiunti e azzera la posta variabile («2) *Errata liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale – errata interpretazione dei parametri delle Tabelle Milanesi anno 2022*»);
- c. falciava immotivatamente il credito risarcitorio («3) *Errata liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale – erroneità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui viene riconosciuta all'attore solo una somma pari ad 1/4 del danno parentale riconosciuto*»);
- d. compensa le spese processuali («4) *Errata regolamentazione delle spese di lite – Violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.*»).

Costituitisi in giudizio, [REDACTED] e [REDACTED] eccepiscono l'infondatezza dell'appello e interpongono appello incidentale, affidato ad un unico motivo («*Errata valutazione delle risultanze istruttorie e mancata ovvero erronea interpretazione tra danno morale e danno parentale*»), chiedendo il rigetto della domanda.

Costituitasi in giudizio, [REDACTED] eccepisce l'inammissibilità della richiesta dell'appellante di condanna solidale dei convenuti in assenza di rituale appello avverso la statuizione di condanna dell'assicuratrice a manlevare la proprietaria ed il conducente del veicolo anziché a risarcire direttamente il danno in favore di [REDACTED]; deduce, inoltre, l'infondatezza dell'appello e propone appello incidentale censurando la sentenza nelle parti in cui il giudice:

a. omette di pronunciarsi sulla sua domanda *ex art. 1917 c.c.* di rimborso delle spese legali («*D.1 – omessa pronuncia del giudice di primo grado rispetto alla domanda volta ad ottenere la rifusione da parte del proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare l'iniziativa attorea – c.d. spese di resistenza – violazione degli artt. 1374 e 1917 Cod. Civ.*»);

b. compensa le spese processuali («*D.2 - Erronea compensazione delle spese di lite*»).

La causa è posta in decisione il 12.3.2024 sulle conclusioni in epigrafe con assegnazione di un termine di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali dalla comunicazione dell'ordinanza in pari data.

1.

Preliminarmente si osserva che, in assenza di appello avverso l'omessa pronuncia di una condanna diretta di [REDACTED], questa non può essere disposta.

Nel merito va esaminato prioritariamente l'appello incidentale, poiché diretto all'integrale rigetto della domanda.

L'uccisione di una persona fa presumere da sola (art. 2727 c.c.) il conseguente dolore dei genitori, a nulla rilevando che i congiunti non coabitassero o che fossero lontani; il convenuto, quindi, ha l'onere di provare che fossero tra loro indifferenti o in odio (CC III 15.7.2022 n. 22397; CC III 30.8.2022 n. 25541).

[REDACTED] e [REDACTED] eccepiscono l'assenza di un legame familiare richiamando:

a. il certificato 7.11.2018 n. 404 della [REDACTED] attestante che la bambina fece parte del nucleo familiare dei nonni dal 19.8.2003 al 20.7.2013 (doc. 5 [REDACTED]);

- b. il certificato 18.12.2018 n. 587 del Comune di [REDACTED] ([REDACTED]) attestante che [REDACTED] non partecipò alla cura della bambina dall'anno duemilatrè all'anno duemilatredici (doc. 6 [REDACTED]);
- c. il certificato 8.11.2018 del Comune di [REDACTED] ([REDACTED]) attestante l'inserimento di [REDACTED] [REDACTED] nello stato di famiglia della madre [REDACTED] e del suo secondo coniuge [REDACTED] (doc. 7 [REDACTED]);
- d. le azioni esecutive intraprese contro [REDACTED] per il mantenimento della minore;
- e. l'autorizzazione del Tribunale distrettuale di [REDACTED] al trasferimento di [REDACTED], previ parere favorevole della minore e sua conferma di non sentire il padre da sette mesi (doc. 10 [REDACTED]);
- f. l'indegnità a succedere alla giovane dichiarata della Corte d'Appello di [REDACTED] [REDACTED] con sentenza 26.5.2020 per aver «*evitato in malafede [...] di mantenere sua figlia*» (doc. 20 Axa s.p.a.).

Contestualizzati nell'intero compendio istruttorio i superiori elementi non consentono di escludere l'*an debeatur*.

Come osservato dal Tribunale l'assenza di coabitazione, l'affidamento ai nonni, la sporadicità delle frequentazioni, l'inadempimento dell'obbligo legale di mantenimento della prole ed il suo coinvolgimento nei conflitti coniugali sfociati nell'indegnità a succedere nonché l'ingresso nel *ménage* familiare di una seconda figura maschile consentono di presumere la scarsa intensità del rapporto, incidente sul *quantum debeatur*, ma non che i congiunti fossero indifferenti o in odio, evincendosi il contrario perlomeno dal legame affettivo coltivato sino alla separazione dei coniugi (si vedano le fotografie *sub* doc. 9 att.) e che il deterioramento del rapporto matrimoniale non può aver esaurito.

Dall'istruttoria, inoltre, è emerso che dopo il rientro in [REDACTED] l'appellante ha avuto contatti con sua figlia e che ha tentato di ristabilirli dopo il trasferimento della minore in Italia ([REDACTED]: «6. È vero ... mio fratello [REDACTED] viveva in [REDACTED] con la figlia»; «Mentre [REDACTED] si trasferiva in Italia per lavoro la figlia era in [REDACTED] con mio fratello, posso affermarlo perché ci sentivamo frequentemente su Skype con mio fratello e mia nipote»; «so che la madre non faceva vedere a mio fratello la figlia»; [REDACTED]; «Preciso che [REDACTED] venne in Italia da sola e che aveva lasciato marito e figlia in [REDACTED]»; «da quando [REDACTED] ha portato con sé la figlia in Italia [REDACTED]

non ha potuto vederla perché la madre l'aveva proibito»; «ha tentato di farsi dare il numero della madre, ma questa, contattata al telefono, non voleva che la figlia parlasse con il padre»; «Nel 2012 la madre ha portato in Italia la figlia. Da allora il padre non ha visto la figlia ma lui da allora una volta all'anno si è recato in Italia e ha cercato di mettersi in contatto con la figlia»).

Perciò, quali che siano le cause della rarefazione del rapporto familiare (la conflittualità coniugale, il disgregamento del nucleo domestico in seguito al trasferimento), se può ipotizzarsi che [REDACTED] nutrisse sentimenti negativi nei confronti del padre, non può presumersi secondo la comune esperienza che la sua improvvisa e tragica morte, nel fiore degli anni, sia stata per quegli indifferente.

Ne discende il rigetto dell'appello incidentale di [REDACTED]

2.

Il Tribunale ha determinato il valore tabellare da diminuire in € 201.900,00, pari a sessanta punti ($€ 3.365,00 \times 60$) di cui venti (20) per l'età, al momento del decesso (27.10.2018), di [REDACTED], nato il [REDACTED] (quarantatré anni), ventisei (26), non sedici, come indicato per mero errore materiale nella parte espositiva dei criteri, per l'età di [REDACTED] nata il [REDACTED] (diciotto anni), e quattordici (14) per il congiunto conservato, alternativamente individuabile nell'ex coniuge, se si considera il nucleo familiare costituito dell'appellante, o il fratello, se si considera il nucleo familiare di origine.

[REDACTED] censura l'azzeramento della posta variabile, legata alla qualità e all'intensità del legame familiare sotto il profilo interiore ed esteriore del danno (cfr. CC III 28.9.2018 n. 23469; CC III 11.11.2019 n. 28989), e l'ulteriore diminuzione del credito ad € 50.000,00.

Contrariamente all'assunto degli appellanti incidentali il Tribunale distingue correttamente i profili interiore ed esteriore del danno non patrimoniale, applicando il principio enunciato e ripetuto dalla giurisprudenza (CC III 27.3.2018 n. 7513; CC III 11.11.2019 n. 28989) secondo cui il giudice è tenuto ad accertare se siano configurabili uno o entrambi i profili, ossia il dolore interiore ed il suo riflesso dinamico-relazionale, nonché a valutarne la gravità e l'entità in ragione della prossimità del legame parentale, della sua intensità affettiva, della composizione residua del nucleo familiare, del dato anagrafico e di

tutti gli ulteriori elementi dotati di pregnanza inferenziale. Giunge, quindi, alla conclusione di ritenere comprovata solo la sofferenza morale soggettiva, escludendone riflessi sul piano dinamico-relazionale, ragion per cui diminuisce il valore tabellare che, invece, li ingloba unitariamente.

Ciò osservato, la valutazione del Tribunale va confermata nella parte in cui nega che l'evento lesivo abbia modificato *in pejus* la relazionalità del congiunto, poiché il rapporto con la defunta si era già rarefatto ed il suo azzeramento completo, imprevedibile ed irreversibile, nonché la definitiva preclusione di un suo recupero reagiscono sull'emozione interiore, non sul profilo esteriore del danno. D'altronde, la perdita del rapporto parentale rende preponderante il dolore della scomparsa, mentre la sua lesione incide soprattutto sulla sfera dinamico-relazionale del congiunto (CC III 29.9.2021 n. 26301: «*Il dolore del lutto non ci libera da queste assenze, ma ci permette di continuare a vivere e di resistere alla tentazione di scomparire insieme a ciò che abbiamo perduto*». «*È il dolore, non la vita, che cambia, se la vita è destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a se stessi nel mondo*»). Ne consegue che il valore tabellare, conglobante entrambe le voci del danno, deve essere dimezzato (201.900,00 ÷ 2).

Inoltre, il suo esaminato quadro assertivo e probatorio impedisce l'incremento variabile dal danno, poiché le ordinarie ripercussioni morali del lutto sono già debitamente compensate dal valore tabellare.

Dal credito di attuali **€ 100.950,00** va dedotta la provvisionale disposta dal giudice penale e che l'appellante ha dato atto di aver riscosso, senza specificare la data del pagamento.

La provvisionale di € 50.000,00, previamente rivalutata dalla data del suo versamento alla pubblicazione della presente sentenza, va imputata al credito di attuali € 100.950,00 e sul residuo sono dovuti solo gli interessi *ex art. 1284¹ c.c.* da quel momento al soddisfo, non essendo oggetto di rituale appello la statuizione della pronuncia che esclude un danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria.

Attesa, infine, l'acquiescenza tacita alla condanna dell'assicuratrice a manlevare l'assicurata ed il conducente anziché a risarcire direttamente il danneggiato, non può essere condannata in solido con la proprietaria del veicolo.

3.

L'appello incidentale di [REDACTED] è fondato.

Il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (art. 1917³ c.c.) ha titolo nel contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del danneggiato; deve, però, formare oggetto di specifica domanda (cfr. CC III 16.2.2024 n. 4275).

La convenuta ha formulato la richiesta con indicazione della sua *causa petendi* sin dalla comparsa di costituzione e risposta del 24.5.2020 (p. 4); quindi, ha diritto alla rifusione delle spese per la propria difesa.

4.

Il quarto motivo d'appello è assorbito dal regolamento delle spese processuali secondo la soccombenza unitaria e globale (CC III 12.4.2018 n. 9064).

Le spese sono determinate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati le fasi processuali svolte, inclusa l'introduzione della negoziazione assistita, le prestazioni difensive rese, il cumulo soggettivo e il valore reale della controversia, che per [REDACTED] è costituito in appello dall'importo delle spese processuali oggetto dell'appello incidentale.

La distrazione va limitata alle spese dell'appello, essendo la richiesta formulata per la prima volta in secondo grado.

Deve infine darsi atto del rigetto dell'appello incidentale di [REDACTED] e di [REDACTED] ai fini di cui all'art. 13^{1 quater} d.p.r. 30.5.2002 n. 115.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello di [REDACTED] e sugli appelli incidentali di [REDACTED] e [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 22.12.2022 n. 1360, in sua riforma:

- 1- dichiara tenuti e condanna [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore di [REDACTED] di **€ 100.950,00**, a dedursi la provvisionale rivalutata dalla data del suo pagamento alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi *ex art.* 1284¹ c.c. sul credito residuo dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- 2- dichiara tenuta e condanna [REDACTED] a tenere indenni [REDACTED] e

- ██████████ di quanto questi sono tenuti a pagare a ██████████ in esecuzione della presente sentenza per capitale, interessi e spese processuali;
- 3- rigetta l'appello incidentale di ██████████ e ██████████;
 - 4- condanna ██████████ e ██████████ in solido tra loro al pagamento in favore di ██████████ delle spese processuali del doppio grado che liquida, per il primo, in € 634,34 per esborsi ed € 14.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori e, per il secondo, distraendole in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario, in € 1.165,50 per esborsi ed € 11.242,40 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
 - 5- condanna ██████████ al pagamento in favore di ██████████ delle spese processuali del doppio grado, che liquida in € 382,50 per esborsi, € 9.887,00 ed € 3.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi);
 - 6- dà atto della completa reiezione dell'appello incidentale di ██████████ e ██████████ ai fini di cui all'art. 13^{1 quater} d.p.r. 30.5.2002 n. 115.

Deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7 maggio 2024

Il Consigliere relatore ed estensore

Martina Grandi

Il Presidente

Maria Cristina Salvadori